

Per l'approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLETTO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

Si attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

La presente copia in carta libera, ad uso amministrativo, è conforme all'originale agli atti del Comune.
Li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 25-06-2020

Ore 20:00

OGGETTO:

Misure agevolate per il versamento dell'IMU 2020 in relazione alla situazione di crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19.

Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.

CAPPELLETTO MATTEO	Presente
FANTON RITA ELISA	Presente
TEZZOT GIORGIA	Presente
PELLIZZON STEFANO	Presente
MARCHIORI MAURO	Presente
BORTOLUZZO TIZIANO	Presente
ANTONIAZZI RENZA	Presente
SIMONELLA DAVIDE	Presente
TUIS MARFA	Assente
PARPINEL FLAVIO	Presente
TOLLARDO FRANCESCA	Presente
TERRIBILE ELISA	Presente
CANALI GIUSEPPE	Presente
RICATTO LUCA ETTORE	Presente
DE STEFANI GIANLUCA	Presente
Cibin Cristina	Presente
PRATAVIERA SILVIA	Presente

Totale Presenti **16** Totale Assenti **1**

Assessori esterni:

Presiede il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza la Sig.ra NAPOLITANO MARIARITA Segretario Generale del Comune.

Scrutatori:

ANTONIAZZI RENZA
TOLLARDO FRANCESCA
Cibin Cristina

OGGETTO: Misure agevolate per il versamento dell'IMU 2020 in relazione alla situazione di crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;*
- il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;*
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;*
- l'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 472 del 1997, prevede la possibilità di stabilire circostanze attenuanti della sanzione in caso di ravvedimento operoso;
- l'art. 52, del D.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Richiamata la deliberazione G.C. n. 71 del 4.06.2020 avente ad oggetto "Acconto IMU – Atto di indirizzo" che, ritenuto opportuno salvaguardare il tessuto economico comunale in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, dava indirizzo di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale un atto che disponesse la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi, pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;

Considerato che la successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/2020 dell'8 giugno 2020 escludeva la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché coperte dalla riserva di legge, oltre ad escludere la possibilità di applicare tale agevolazione relativamente alla quota statale dell'IMU gravante sui fabbricati del gruppo catastale D;

Considerato, tuttavia, che il medesimo risultato di cui all'atto di indirizzo della Giunta possa essere raggiunto differendo il termine di scadenza della prima rata dell'IMU al 30 settembre 2020 come previsto dal richiamato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e confermato nella Risoluzione del MEF n. 5/2020 ad esclusione della quota IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva classificati nel gruppo catastale D;

Ritenuto pertanto, limitatamente ai contribuenti che attesteranno, a pena di decadenza, entro e non oltre i termini stabiliti nella parte dispositiva del presente provvedimento e su apposito modello predisposto dal Comune, di aver subito un danno cagionato dall'emergenza sanitaria determinata dal COVID 19, di disporre quanto segue:

- differire la scadenza di pagamento della prima rata dell'IMU al 30 settembre 2020;
- ridurre ad 1/150 e, quindi, allo 0,20% la sanzione del 30% di cui all'articolo 52, del D.lgs. n. 446 del 1997 per i contribuenti che effettueranno il ravvedimento operoso dell'IMU dovuta per l'intero anno 2020 entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

Dato atto altresì che:

- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU;

Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti, protocollo n. 7914 del 19/06/2020, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 18/05/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla legittimità ed alla regolarità, tecnica ed amministrativa;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Canali, Cibir, De Stefani, Ricatto), espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di disporre il differimento della scadenza del termine del versamento della prima rata dell'IMU al 30 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che attesteranno, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31/10/2020 e su apposito modello predisposto dal Comune, di aver subito un danno cagionato dall'emergenza sanitaria determinata dal COVID 19;
- 2) di disporre la riduzione ad 1/150 e, quindi, allo 0,20% della sanzione del 30% di cui all'articolo 52, del D.lgs. n. 446 del 1997 per i contribuenti che attesteranno, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine previsto per la presentazione del ravvedimento e su apposito modello predisposto dal Comune, di aver subito un danno cagionato dall'emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 e che effettueranno il ravvedimento operoso dell'IMU dovuta per l'intero anno 2020 entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

- 3) di demandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale la definizione del modello e delle modalità di attestazione del danno cagionato dall'emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nonché i parametri per il diritto alle agevolazioni suddette;
- 4) di dare atto che il differimento dei termini di cui al punto 1 non si applica alla quota statale dell'IMU gravante sui fabbricati del gruppo catastale D;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Canali, Cibir, De Stefani, Ricatto), espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.